

Decreto n. 218 del 1 Marzo 2022

Ordinanza 52/2016 e s.m.i. – Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali - Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisionali

Contributi assegnati al Comune di Mirandola per la realizzazione di:

“Lavori di completamento dell’opera provvisoria della Chiesa del Gesù a Mirandola”

Parziale rettifica del proprio decreto n. 1568 del 22 ottobre 2021: rideterminazione della spesa complessivamente sostenuta e delle relative economie, a seguito del rilevamento dell’importo pari a € 1.413,00 erogato in eccesso al Soggetto attuatore, sull’intervento *Intervento provvisoria di messa in sicurezza dell’immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione di opere per ammaloramento delle strutture*

Determinazione del saldo a pari € 405.197,60, di cui € 403.784,60 da erogare e € 1.413 da trattenere a titolo di compensazione, per l’intervento denominato *Intervento provvisoria di messa in sicurezza dell’immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione di opere per ammaloramento delle strutture*

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto-legge 04 novembre 2002 n.245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad

ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-legge 06 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01 agosto 2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto-legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante “*misure urgenti per la crescita del paese*”;
- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Visto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamata l'Ordinanza n. 27 del 23/08/2012 con la quale sono stati integrati i criteri di ammissibilità per gli interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza già individuati all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

Dato atto che la trasmissione della rendicontazione tecnico-amministrativa avviene mediante supporto cartaceo all' *Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012*, in osservanza dei criteri e delle disposizioni dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 23/11/2012 recante *“Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti”*;

Richiamata l'Ordinanza n. 54 del 31/10/2016 con la quale si prende atto di quanto disposto dalla DGR 2048/2015 e si stabilisce che la gestione tecnica e finanziaria degli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisionali è affidata all'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 11/06/2021 con la quale, al punto n. 10 del dispositivo, vengono individuate ed accantonate nell'importo di € 8.500.000,00, le risorse finanziarie per far fronte alle necessità relative agli *interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisionali propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali*;

Richiamato il decreto n. 923 del 11/04/2018 con il quale è stato assegnato il seguente contributo:

- a) Comune di Mirandola – *Lavori di completamento dell'opera provvisoria della Chiesa del Gesù a Mirandola* per un importo, comprensivo di oneri, pari a complessivi € 851.551,24;

Considerato che per l'intervento in parola, conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 23/11/2012, è stato erogato il seguente acconto:

- con decreto n. 1451 del 07/08/2020 è stato liquidato l'importo di € 340.620,50 pari al 40% di € 851.551,24, importo assegnato con il proprio citato decreto n. 923 del 11/04/2018;

Richiamato il decreto n. 1920 del 16/10/2019, con il quale è stato assegnato il seguente contributo:

- b) Comune di Mirandola – *Intervento provvisoria di messa in sicurezza dell'immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione*

di opere per ammaloramento delle strutture, per un importo, comprensivo di oneri, pari a complessivi € 91.987,24;

Considerato che in data 07/09/2021 è pervenuta dal Comune di Mirandola, soggetto attuatore dell'intervento citato al precedente punto b), la richiesta di erogazione di € 81.120,83, acquisita con prot. CR 07/09/2021.0011496.E, quale saldo dell'importo assegnato con decreto n. 1920 del 16/10/2019;

Richiamato il decreto n. 1568 del 22/10/2021, con il quale è stato liquidato il saldo per lo stesso intervento di cui al punto b) per un importo pari a € 82.533,83;

Rilevato che, per mero errore materiale, il decreto n. 1568 del 22/10/2021 ha liquidato una somma superiore a quella richiesta con nota prot. CR 07/09/2021.0011496.E, erogando € 1.413,00 in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto al Comune di Mirandola;

Richiamata la nota prot. 27/12/2021.1185548.U con la quale si richiede al Comune di Mirandola la restituzione dell'importo di € 1.413,00 liquidato in eccesso o mediante versamento sulla contabilità speciale n. 5699 intestata a "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012", o, in alternativa, mediante compensazione ovvero mediante il recupero di tale somma dal contributo spettante su di un altro intervento di propria competenza, inserito nel Piano di cui all'Ordinanza N.17 del 11 giugno 2021, rientrante tra gli interventi imputati al mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori;

Richiamata la nota prot. CR 28/12/2021.0015857.E con la quale il Comune di Mirandola conferma l'intenzione di voler procedere mediante compensazione, facendo pertanto trattenere la somma di € 1.413,00 ricevuta in eccesso sull' *Intervento provvisorio di messa in sicurezza dell'immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione di opere per ammaloramento delle strutture*, da quanto spettante sull'intervento *Lavori di completamento dell'opera provvisorio della Chiesa del Gesù a Mirandola*;

Considerato che:

- è pervenuta in data 27/01/2022, acquisita con prot. CR 27/01/2022.0000549.E, la richiesta del Comune di Mirandola, soggetto attuatore dell'intervento, di saldo di € 405.197,60 di cui € 403.784,60 da liquidare e € 1.413,00 da trattenere in quanto erogati in eccesso sull'intervento di cui al precedente punto b), a fronte dell'importo di € 851.551,24 assegnato con decreto n. 923 del 11/04/2018;
- il soggetto attuatore ha allegato alla citata nota, la documentazione necessaria per l'erogazione del saldo;
- l'importo complessivo richiesto per l'intervento in oggetto corrisponde a € 745.818,10;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto, si possa procedere a fronte dell'importo assegnato con decreto n. 923 del 11/04/2018, per l'intervento *Lavori di completamento dell'opera provvisoria della Chiesa del Gesù a Mirandola*, con il saldo di € 405.197,60 a favore del Comune di Mirandola, di cui € 403.784,60 da erogare e € 1.413,00 da trattenere a titolo di compensazione per le motivazioni sopra esposte;

Preso atto:

- che la spesa di € 405.197,60 risulta compresa nell'importo di € 8.500.000,00 autorizzato con la citata propria ordinanza n. 17 del 11/06/2021, il cui finanziamento è stato assicurato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01/08/2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699;

Dato atto che la suddetta contabilità speciale n. 5699 è gestita dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel rispetto della convenzione sottoscritta e registrata con RPI.31.12.2021.0000983, di proroga della convenzione RPI.27.08.2021.0000538, come disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del 29 giugno 2021 e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021 e n. 29 del 30 dicembre 2021 (Proroga della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna);

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

DECRETA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di riconoscere al soggetto attuatore, Comune di Mirandola, il saldo pari a € 405.197,60, del finanziamento assegnato con decreto n. 923 del 11/04/2018, per l'intervento *Lavori di completamento dell'opera provvisoria della Chiesa del Gesù a Mirandola*;

- 2) di rettificare parzialmente il proprio Decreto n. 1568 del 22/10/2021, rideterminando in € 81.120,83, anziché in € 82.533,83, la spesa complessiva finale sostenuta in favore del soggetto attuatore, Comune di Mirandola, come da Quadro Tecnico Economico presentato con nota assunta al protocollo regionale CR 07/09/2021.0011534.E, e in € 10.866,41, anziché in € 9.453,41, le economie accertate rispetto al finanziamento di € 91.987,24 assegnato con decreto n. 1920 del 16/10/2019, per la realizzazione dell'intervento provvisorio di messa in sicurezza dell'immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione di opere per ammaloramento delle strutture;
- 3) di riconoscere, visto il punto precedente del dispositivo, l'importo di € 1.413,00 pari alla differenza tra la spesa di € 82.533,83 effettivamente erogata dal Commissario delegato e la spesa di € 81.120,83 risultante dal Quadro Tecnico Economico presentato con nota assunta al protocollo regionale CR 07/09/2021.0011534.E, quale somme erogata in eccesso per l'*Intervento provvisorio di messa in sicurezza dell'immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione di opere per ammaloramento delle strutture*;
- 4) di recuperare, mediante compensazione, la somma di € 1.413,00 erogata in eccesso al soggetto attuatore, Comune di Mirandola, per la realizzazione dell'*Intervento provvisorio di messa in sicurezza dell'immobile denominato Ex Milizia sito in via Pico angolo Piazza della Costituzione - integrazione di opere per ammaloramento delle strutture*, destinandola all'intervento *Lavori di completamento dell'opera provvisorio della Chiesa del Gesù a Mirandola* di competenza dello stesso soggetto attuatore;
- 5) di liquidare al soggetto attuatore Comune di Mirandola, per l'intervento *Lavori di completamento dell'opera provvisorio della Chiesa del Gesù a Mirandola*, la somma di **€ 403.784,60** risultante dalla compensazione tra l'importo di € 405.197,60 di cui al punto 1) del dispositivo del presente decreto e l'importo di € 1.413,00 di cui ai punti 3) e 4) del dispositivo;
- 6) di dare atto che l'importo di **€ 403.784,60** risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 976.837.961,28 ed attribuito per l'intero importo di € 403.784,60, a carico della somma di € 401.158.393,28 finanziata con il fondo di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 ed in particolare nell'importo di € 8.500.000,00, autorizzato con la citata propria ordinanza n. 17 del 11/06/2021, per gli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori;
- 7) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- 8) di stabilire che le economie accertate, realizzate nell'attuazione l'intervento *Lavori di completamento dell'opera provvisoria della Chiesa del Gesù a Mirandola*, pari a € 105.733,14, rientrano nella disponibilità dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. 74/2012 ed in particolare nell'importo di € 8.500.000,00, autorizzato con la citata propria ordinanza n. 17 del 11/06/2021 per gli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori, e non potranno essere utilizzate per interventi diversi da quelli autorizzati;
- 9) di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla Direttiva approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)